

CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del Reg.

OGGETTO: "Regolamento per l'Applicazione della IUC (Imposta Unica

Comunale) - sezione TARI: approvazione modifiche"

Data 06/07/2015

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di luglio, alle ore 16.35 in continuazione, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
CONSIGLIERI			CONSIGLIERI		
REA Renato MARTINO Rachele OLINI Andrea QUADRINI Margherita POLSINELLI Valentina SERA Massimo BRANCA Teresa CHIETINI Andrea	X X X X X X		QUADRINI Gianluca CAPUANO Lara RABOTTI Francesco	x	x

Assegnati n. 11	Fra gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri: Lara
In carica n. 11	Capuano

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Chietini Andrea nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario **Dott.ssa Marinella Di Vito**; La seduta è pubblica.
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

Assiste l'Assessore esterno Venditti Antonio

Premesso che il Segretario Comunale ha esercitato il controllo preventivo ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento dei Controlli Interni" approvato con delibera Commissariale n. 1 del 24.01.2013, adottata in sostituzione del Consiglio Comunale;

IL PRESIDENTE

Andrea Chietini illustra il punto all'ordine del giorno significando che il regolamento che è oggetto dell'attenzione di questo consesso e che è stato già esaminato nella conferenza dei capigruppo nonché nella competente commissione consiliare, resta fondamentalmente uguale a quello precedente, viene mantenuto il fondo per gli incapienti e gli effetti della percentuale di miglioramento della differenziata vanno a ricadere sulle riduzioni previste per i residenti AIRE. Dopo di che mette ai voti la proposta. Chietini prosegue illustrando le scadenze che il regolamento prevede per la rateizzazione delle somme che sulla base delle indicazioni pervenute in conferenza dei capigruppo risultano 31/08, 16/10 e 16/12. Il Consigliere Quadrini nella dichiarazione di voto preannuncia il suo voto contrario per tutti i punti concernenti le tariffe, le tassazioni e i regolamenti perché non sono state riviste le tariffe a favore dei cittadini.

Il Consigliere Rabotti dopo aver fatto i complimenti all'amministrazione per il terzo posto conseguito in provincia per la raccolta differenziata ribadisce la necessità di rimodulare in diminuzione le tariffe in quanto i cittadini vanno incentivati per aver ben differenziato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014 di differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015 che differisce ulteriormente, dal 31 marzo al 31 maggio 2015, il termine per la deliberazione da parte degli enti locali dei bilanci di previsione per l'anno 2015;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 che differisce ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine per la deliberazione da parte degli enti locali dei bilanci di previsione per l'anno 2015;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 16/09/2014 di approvazione del Regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) – sezione TARI;

VISTO l'art. 9-bis della legge n. 80 del 2014 che modifica l'articolo 13, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 relativamente agli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero;

RITENUTO OPPORTUNO modificare alcuni articoli che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi entrambi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n.º267/2000 così come modificato dall'art. 3 della legge n. 131/2012 nonché ai sensi del Regolamento dei controlli interni;

VISTO il parere reso dal Revisore Unico dell'Ente, a norma dell'art. 239 del D.Lgs n. 267 del 2000;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Quadrini G.) e astenuti n. 1 (Rabotti), espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) - sezione TARI approvato con delibera di C.C. n. 29 del 16/09/2014, riscrivendo gli articoli interessati nella versione aggiornata allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che le citate modifiche entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2015;
- 4) di dare atto che le scadenze sono determinate al 31 agosto, 16 ottobre e 16 dicembre;
- 4) di inviare il presente atto in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente stante l'urgenza con separata votazione con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Quadrini G.) e astenuti n. 1 (Rabotti) espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI ARPINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

Sezione TARI

Art. 9 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

- Ai sensi del D.P.R. 24/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
- 2) Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21.
- 3) Le variazioni del numero dei componenti intervenute dopo il 1 luglio avranno efficacia a partire dall'anno successivo ad eccezione delle variazioni del numero dei componenti scaturite da nuove aperture e da cambi di destinazione d'uso dell'immobile.
- 4) Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico purché dimoranti nell'utenza l'intero anno. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o di studio e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, istituti religiosi per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 5) Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 21. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti si presume pari a 1 unità.
- 6) Per, le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 1 unità, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 21 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria.

Art. 19 - Riduzioni ed esenzioni

T. ** 154

in in

- E' istituito un fondo commisurato nella misura massima di € 15.000,00 per il finanziamento di agevolazioni:
 - a) L'agevolazione sarà concessa per le utenze domestiche adibite ad abitazione principale occupate/detenute/possedute da nuclei familiari costituiti da componenti soggetti d'imposta, non fiscalmente a carico di altri soggetti, la cui graduatoria è effettuata in base all'ISEE. Non sono ammesse domande con ISEE dell'anno precedente superiore ad € 6.000,00.
 - b) L'agevolazione è totale, comunque nei limiti degli stanziamenti previsti di € 15.000, per i nuclei familiari che abbiano ISEE dell'anno precedente pari a massimo € 3.000, con priorità ai nuclei con ISEE più bassi, e siano privi di occupazione e reddito, di qualsiasi natura, al momento di presentazione della domanda.
 - c) În subordine l'agevolazione è del 50%, comunque nei limiti degli stanziamenti massimi previsti di € 15.000, per i nuclei familiari che abbiano ISEE dell'anno precedente pari a massimo € 3.000, con priorità ai nuclei con ISEE più bassi.
 - d) In subordine l'agevolazione è del 20%, comunque nei limiti degli stanziamenti massimi previsti di
 € 15.000, per i nuclei familiari che abbiano ISEE dell'anno precedente pari a massimo € 6.000,
 con priorità ai nuclei con ISEE più bassi.

Per accedere a tali agevolazioni occorre presentare apposita dichiarazione con allegato modello ISEE entro la data fissata in apposito avviso pubblico.

2) La tariffa si applica nella misura di 1/3 per una ed una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale condizione deve essere dichiarata con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21.



Art. 20 - Versamenti

- I contribuenti per il versamento della tassa rifiuti sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.
- 2) Il Comune provvede ad inviare al contribuente un apposito avviso di pagamento, calcolato con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica.
- 3) La tassa è liquidata in 3 rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - a) 31 agosto;
 - b) 16 ottobre;
 - c) 16 dicembre.
- 4) La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
- 5) Il Comune può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
- 6) L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1 della L. 296/2006.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott ssa Marinella Di Vito



IL PRESIDENTE

Andrea Chietin

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto comunale

ATTESTA

- che la presente deliberazione stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Comunale li, _____ 2 3 LUG. 2015]

PROT. M2 6565/1

TERESPONSABILE

EDEL SERVIZIO

MISTRANO STITUETONALE

(Franco St. CHETTI)

. FUBBLICATA AL ALTO PELTORIO GOL N. 684 DI REPERTORIO

BAL 27.01.15 AL 07-08-1

LINCARICATO